

LV.

TORNATA DEL 15 MAGGIO 1896

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Sunto di petizioni* — Il Presidente comunica i ringraziamenti delle famiglie dei senatori Auriti, Favale, Semmola e Ruggeri della Torre per le condoglianze fatte loro pervenire dal Senato; ed una lettera d' invito del Governo ungherese ad assistere alle feste del millesimo anniversario della fondazione di quel Regno — Il ministro del Tesoro presenta dieci progetti di legge per approvazioni di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli degli stati di previsione della spesa di vari Ministeri — Il ministro della guerra alla sua volta presenta i due seguenti progetti di legge: Modificazioni alla legge sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per servizio dell' esercito; Modificazioni alla legge sul matrimonio degli ufficiali dell' esercito — Approvazione della proposta del senatore Corsi di prescindere per ora da una nuova estrazione a sorte degli Uffici, e di continuare cogli attuali — Lettura e svolgimento di una proposta di legge del senatore Griffini per la istituzione delle Camere di agricoltura — Il Senato approva la presa in considerazione della proposta di legge e la sua trasmissione agli Uffici — Rinvio alla votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge, ciascuno di un solo articolo: 1. Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l' esercizio finanziario 1895-96 (n. 121); 2. Assegnazione straordinaria di L. 2300 sul bilancio del Ministero dell' interno per l' esercizio finanziario 1895-96 per acquisto di rendita consolidata 5 per cento da darsi all' Asse ecclesiastico di Roma in corrispettivo di locali ceduti al demanio dello Stato (n. 119); 3. Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' interno per l' esercizio finanziario 1895-96 (n. 130); 4. Maggiore assegnazione di L. 240,000 sul capitolo n. 1 - Ministero - Personale di ruolo - e corrispondente diminuzione sul capitolo n. 16 - Corpo del Commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili dei servizi amministrativi - dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l' esercizio finanziario 1895-96 (n. 122) — Approvazione dei due articoli del progetto di legge: Disposizioni per agevolare l' esecuzione della legge 2 aprile 1882, n. 698 — Discussione del progetto di legge: Modificazioni di alcune norme per la procedura di ricorsi e domande avanti alla IV Sezione del Consiglio di Stato ed alle Giunte provinciali amministrative in sede contenziosa — Parlano il senatore Parenzo, il ministro di grazia e giustizia ed il senatore Giorgi, relatore — Approvansi i tre articoli del progetto.

La seduta è aperta alle ore 15 e 20.

Sono presenti il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell' interno, ed i ministri della guerra, di grazia e giustizia, del Tesoro e del-

l' agricoltura, industria e commercio. Interviene in seguito il ministro dei lavori pubblici.

Il senatore, segretario, DI SAN GIUSEPPE dà lettura del processo verbale dell' ultima tornata, il quale viene approvato.

Sunto di petizioni.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge il seguente sunto di petizioni:

« N. 38. — N. 18 cittadini di Milano, appartenenti alla Società internazionale per la pace, fanno istanza al Senato perchè sia posto fine alla impresa militare in Africa.

« 39. — Il presidente del Consiglio provinciale di Napoli, a nome di quel Consiglio, fa istanza al Senato per ottenere la revisione del catasto sui fabbricati ed una più estesa applicazione dell'art. 9 della legge 11 luglio 1889 ».

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Le famiglie dei defunti senatori Auriti, Delle Favare e Semmola ringraziano il Senato per le condoglianze fatte ad esse pervenire.

È giunta alla Presidenza la seguente comunicazione:

« S. E. l'ambasciatore d'Austria-Ungheria ha inviato a S. E. il ministro degli affari esteri la lettera qui unita in copia, con la quale esprime il desiderio del Governo ungherese di vedere dei membri del Governo e del Parlamento italiano alle feste del millesimo anniversario della fondazione di quel Regno.

« Ho l'onore di comunicare all'E. V. il cortese invito.

« Il presidente del Consiglio
« DI RUDINI ».

Ecco il tenore dell'invito:

« Conformément au désir exprimé par S. E. monsieur le président du Conseil des ministres hongrois j'ai l'honneur d'attirer l'attention de V. E. sur les solennités du Millénaire qui auront lieu à Budapest pendant les mois d'été de l'année courante.

« Le Gouvernement hongrois éprouverait un plaisir tout particulier à voir aussi des membres du Cabinet et du Parlement italien prendre part aux fêtes qui seront célébrées à l'occasion du millième anniversaire de la fondation du Royaume de Hongrie.

« En priant V. E. de vouloir bien faire porter ce qui précède à la connaissance de qui de droit, je saisis cette occasion pour vous réitérer, Monsieur le Duc, l'assurance de ma très-haute considération.

« Firmato: M. PASETTI ».

Resta quindi a conoscenza dei signori senatori questo invito, e credo interpretarne l'animo rivolgendo perciò i ringraziamenti del Senato al Governo ungherese. (*Benissimo*).

Presentazione di progetti di legge.

PRESIDENTE. L'onor. ministro del Tesoro ha facoltà di parlare.

COLOMBO, *ministro del Tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti dieci progetti di legge già approvati dalla Camera dei deputati:

« Approvazione dell'eccedenza d'impegni per la somma di L. 4,800,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 32 - Contributo dello Stato per le spese d'Africa - dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1894-95;

« Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1895-96;

« Approvazione di nuove e maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1895-96;

« Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1895-96;

« Approvazione di maggiori assegnazioni per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1894-95;

« Approvazione di maggiore assegnazione per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1894-95;

« Approvazioni di maggiori assegnazioni per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1894-95;

« Approvazione di maggiori assegnazioni per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1894-1895;

« Approvazione di maggiori assegnazioni per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1894-95;

« Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1895-96 ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato i due seguenti disegni di legge:

« Modificazioni alla legge 30 giugno 1889 sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli pel servizio del Regio Esercito;

« Disposizioni relative ai matrimoni degli ufficiali del Regio Esercito ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del Tesoro della presentazione da esso fatta di dieci progetti di legge per approvazione di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli degli stati di previsione della spesa di varî Ministeri.

Questi disegni di legge saranno trasmessi per ragione di competenza alla Commissione permanente di finanze.

Do pure atto all'onor. ministro della guerra della presentazione dei due progetti di legge:

Modificazioni alla legge 30 giugno 1889 sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli pel servizio del Regio Esercito;

Disposizioni relative ai matrimoni degli ufficiali del Regio Esercito.

Questi due progetti saranno trasmessi agli Uffici per il loro esame.

A questo proposito ricordo che domani si procederà all'estrazione a sorte degli Uffici per il loro rinnovamento.

Senatore CORSI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CORSI. Stante il poco tempo nel quale hanno funzionato gli Uffici nel passato bimestre, proporrei che proseguissero per un altro bimestre gli attuali.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il senatore Corsi propone che si prescinda per ora dalla nuova estrazione a sorte degli Uffici, e si mantengano gli attuali.

Pongo ai voti questa proposta: Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Votazione per la nomina di Commissari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: votazione per la nomina:

di un Commissario nella commissione di finanza;

di un Commissario nella Giunta di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto.

Si procede all'appello nominale:

(Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Estrarremo a sorte i nomi dei senatori che dovranno procedere allo scrutinio della votazione che si sta per intraprendere.

Risultano scrutatori: i signori senatori Chiala, De Cesare e Rolandi della votazione per la nomina di un commissario nella commissione permanente di finanze:

I signori senatori Valsecchi, Puccioni e Borromeo della votazione per la nomina di un Commissario all'Amministrazione del Fondo per il culto.

Si procede all'appello nominale.

(Il Senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Lettura e svolgimento di una proposta di legge del senatore Griffini.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Lettura e svolgimento di una proposta di legge del senatore Griffini.

Questa lettura è stata ammessa dalla conferenza degli Uffici nell'ultima loro adunanza.

Si dà quindi lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge:

CAPO I.

Compiti delle Camere dell'agricoltura.

Art. 1.

In ogni capoluogo di circondario del Regno dovrà crearsi una Camera di agricoltura, la quale di regola avrà i seguenti tre compiti:

1. Della rappresentanza agraria ;
2. Dell' istituto dei Probi-viri per l' agricoltura ;
3. Di promuovere tutto quanto può tornare utile all' incremento dell' agricoltura, assumendo l' opera degli attuali Comizi agrari.

Art. 2.

Gli attuali Comizi agrari potranno continuare a sussistere come associazioni libere.

Potranno anche, mediante regolare deliberazione delle loro assemblee generali, cedere le loro attività ed accollare le loro passività alle locali Camere di agricoltura, le quali come nuovi corpi morali succederebbero ad altri cessati di esistere. In tali casi le Camere d' agricoltura subentrerebbero ai Comizi agrari nella esecuzione dei contratti in corso da questi stipulati per locazioni di cose e di opera, per somministrazioni o per altro. Tali cessioni sarebbero valide una volta accettate con regolari deliberazioni delle Camere di agricoltura dopo costituite. Le cessioni medesime saranno esenti da qualunque tassa di registro e bollo.

Art. 3.

Fino a che tutti i circondari non posseggano la propria Camera di agricoltura, estenderanno la loro azione sui mancanti le Camere d' agricoltura dei capiluoghi provinciali o quelle dei circondari limitrofi che verranno all' uopo designate con decreto reale.

Art. 4.

Le Camere di agricoltura, in esecuzione del primo compito, esporranno al Ministero lo stato ed i bisogni dell' agricoltura nei loro circondari, i desideri degli agricoltori, gli abusi che si fossero introdotti nella esecuzione delle leggi e dei regolamenti riguardanti l' agricoltura, la caccia, la pesca e l' igiene rurale, ed invocheranno le nuove disposizioni che credessero reclamate. Esse avranno diritto di presentare come tali delle petizioni ai due rami del Parlamento.

Dovranno dare i pareri, le notizie statistiche, e le informazioni delle quali, nella sfera della

loro azione, fossero richieste dalle autorità governative e dalle elettive delle loro provincie.

Dovrà essere addomandato il voto delle Camere di agricoltura sopra qualsiasi progetto di legge e di regolamento generale o locale interessante l' agricoltura, la caccia, la pesca e l' igiene rurale, nonchè sopra qualunque opposizione a permessi od a divieti della risicoltura e della attuazione di qualsiasi coltivazione ed industria agraria, la quale, perchè minacciosa alla pubblica igiene, richieda una autorizzazione.

Art. 5.

In esecuzione del secondo compito, le Camere di agricoltura dovranno, richieste, adoperarsi per la conciliazione delle controversie che sorgessero fra proprietari aventi il pieno o soltanto l' utile dominio e gli usufruttuari di terre o case rurali ed i loro fittabili, mezzadri, coloni, agenti, fattori o semplici lavoratori, stabili od avventizi; fra fittabili, mezzadri e coloni ed i loro dipendenti pure stabili od avventizi.

Suggeriranno al bisogno patti colonici equi fra i locatori ed i conduttori di terreni e dell' opera agraria, fra i padroni, i mezzadri ed i coloni.

Inoltre, adite da una delle parti, decideranno nel limite della loro competenza per valore le controversie che concerneranno le mercedi e le compartecipazioni pattuite, i prezzi dei cottimi stipulati, le ore di lavoro convenute, l' inosservanza dei patti di lavorazione e le imperfezioni del lavoro, le indennità per l' abbandono del lavoro, per l' estemporaneo scioglimento del contratto o per la mancanza totale o parziale ad eseguirlo.

Art. 6.

In adempimento del terzo compito, le Camere di agricoltura dovranno :

1. Adoperarsi per far conoscere ed adottare le migliori colture, le pratiche agrarie convenienti, i concimi chimici, gli istrumenti rurali perfezionati, le industrie affini all' agricoltura che possono essere utilmente introdotte nel paese, come pure gli animali domestici, la cui introduzione e propagazione potrebbe giovare all' agricoltura e promuovere il miglior governo ed il miglioramento delle razze indigene;

2. Concorrere all'esecuzione di tutti i provvedimenti che fossero dati per incoraggiare e proteggere il progresso dell'agricoltura;

3. Promuovere ed ordinare concorsi ed esposizioni di prodotti agrari, di macchine e strumenti rurali, determinando i premi da aggiudicarsi;

4. Promuovere le disposizioni necessarie perchè siano migliorate ed unificate le consuetudini in vigore fra gli esercenti l'industria agraria, perchè vengano osservate le leggi ed i regolamenti sulla polizia sanitaria degli animali domestici per prevenire la propagazione delle epizootie ed in generale promuovere tutto quanto può giovare al progresso dell'agricoltura.

Art. 7.

Le Camere di agricoltura legalmente costituite sono riconosciute come stabilimenti di utilità pubblica e possono in qualità di enti morali acquistare, ricevere, possedere ed alienare.

Esse corrispondono direttamente ed in franchigia con tutti i Ministeri e con le amministrazioni provinciali e comunali della rispettiva circoscrizione territoriale.

CAPO II.

Composizione delle Camere di agricoltura.

Art. 8.

Ogni Camera di agricoltura si compone di un presidente e di quel numero di membri non inferiore a dieci e non superiore a venti che verrà determinato con decreto reale di sua istituzione.

Ove se ne riconosca la necessità, potrà anche essere nominato un presidente supplente.

Il presidente ed il presidente supplente sono nominati per decreto reale sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, e possono essere scelti una nell' o nell'altra delle liste enunciate nell' art. 18.

Gli altri membri della Camera di agricoltura sono scelti in separate adunanze per una metà fra gli eleggibili della loro classe, dai proprietari allodiali, enfiteutici ed usufruttuari di terre o fittabili i quali paghino una mercede annua

in denaro od in prodotti, non inferiore a L. 500, e per l'altra metà, pure fra gli eleggibili della loro classe, dai fittabili i quali paghino una mercede minore, dai mezzadri, coloni, agenti, fattori e semplici lavoratori stabili od avventizi.

Art. 9.

In ciascuna Camera si costituiscono un Ufficio di conciliazione ed una Giuria.

L'Ufficio di conciliazione è composto di almeno due membri, l'uno scelto fra gli eletti della prima classe, determinata dall'articolo precedente e l'altro fra quelli della seconda ed è presieduto dal presidente o per turno da uno dei vice presidenti scelti, l'uno fra gli eletti della prima classe e l'altro fra quelli della seconda, nei modi fissati dall'art. 26.

La Giuria si compone del presidente ed in sua mancanza od impedimento del presidente supplente dove esiste, e di quattro membri, due della prima e due della seconda classe.

Le funzioni di cancelliere sono esercitate dal segretario della Camera.

Art. 10.

Nelle controversie più gravi, chi presiede ha facoltà di chiamare nell'Ufficio di conciliazione altri due o più membri della Camera, mantenendo però sempre l'uguaglianza fra quelli della prima e quelli della seconda classe.

Art. 11.

Nel caso di impedimento di taluno dei membri ordinari dell'Ufficio di conciliazione o della Giuria, sono chiamati a funzionare come supplenti altri componenti la Camera, nell'ordine indicato dal numero dei voti riportati nella elezione e a parità dall'età maggiore.

CAPO III.

Della competenza.

Art. 12.

La competenza della Camera nella sfera delle sue attribuzioni si estende all'intero Circondario ed anche ai contratti, in qualunque luogo

stipulati, siano pure fra persone tutte od in parte estranee al Circondario, i quali riguardino terre o caseggiati rurali situati in questo.

Art. 13.

L'Ufficio di conciliazione può essere adito per componimento amichevole nelle controversie di qualunque valore, che concernono:

a) Le mercedi, i salari, i corrispettivi pattuiti o da pattuirsi;

b) I prezzi dei lavori eseguiti, in corso di esecuzione o da eseguirsi ed i corrispettivi per le giornate di lavoro prestate;

c) Le ore di lavoro convenute o da convenirsi;

d) L'osservanza dei patti speciali di lavorazione;

e) Le imperfezioni del lavoro;

f) I compensi per i cambiamenti nei modi della lavorazione;

g) I guasti ed i deterioramenti recati dal fittabile, dal mezzadro o dal colono allo stabile condotto od ai suoi accessori e pertinenze;

h) I guasti ed i danni recati dal lavoratore all'immobile oggetto del lavoro o sue pertinenze, od alle macchine, attrezzi o bestiami affidatigli, nonchè i danni da lui sofferti nella persona per fatto del conduttore della sua opera;

i) Le indennità per l'abbandono dello stabile o per il licenziamento prima che sia compiuto il lavoro o trascorso il termine pattuito;

l) Le mancanze dei padroni a prestare il convenuto ai propri fittabili, mezzadri, coloni, lavoratori o dipendenti di qualsiasi categoria, applicati all'agricoltura.

Art. 14.

La Giuria è competente a decidere le controversie di valore non eccedente le L. 200 e che concernono tutti gli oggetti determinati nell'articolo antecedente.

La competenza per valore si desume dalla somma chiesta nella domanda, compresi gli accessori, ancorchè costituita da più capi dipendenti da titoli diversi. Quando si tratti della prestazione di un fatto, il valore si desume dall'ammontare dell'indennità che deve essere indicata nella domanda.

Art. 15.

Nessuna delle controversie indicate dall'articolo 13 può essere portata innanzi alla Giuria o se eccede la competenza di questa, innanzi ai magistrati ordinari, senza previo esperimento di conciliazione davanti l'Ufficio relativo.

Della conciliazione non riuscita sarà, a richiesta della parte interessata, fatto risultare con processo verbale esprimente anche il parere dell'Ufficio, analogamente a quanto è prescritto dall'art. 403 del Codice di procedura civile.

La parte la quale avrà aderito alla proposta conciliativa, salva la prova della povertà, è ammessa di diritto al gratuito patrocinio per far valere giudizialmente le domande sulle quali abbia riportato parere favorevole.

Art. 16.

Le decisioni date dalla Giuria ai termini dell'art. 14 non sono soggette ad appello che per motivi di incompetenza o per eccesso di potere, nei quali casi la cognizione dell'appello spetta al pretore del luogo di residenza della Camera della quale si impugna la sentenza.

L'appello deve essere proposto entro dieci giorni dalla notifica della sentenza della Giuria.

Il ricorso in Cassazione è esente dal deposito e deve essere interposto, con o senza intervento di avvocato, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza del pretore.

Art. 17.

Per le controversie che a sensi dell'art. 14 eccedono la competenza della Giuria, questa potrà, per volontà delle parti essere adita in qualità di collegio arbitrale.

CAPO IV.

Della elezione della Camera.

Art. 18.

Per la elezione dei membri della Camera di agricoltura, esclusi il presidente ed il presidente supplente, si formano due liste di elettori sulla base delle due classi contemplate dall'ultimo

comma dell' articolo 8, in una delle quali sono iscritte le persone della prima classe e nell' altra quelle della seconda.

Le liste elettorali sono compilate a cura delle Giunte comunali del circondario e ciascuna Giunta compila la propria.

La revisione delle liste si fa ogni anno nel mese di marzo, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Art. 19.

In entrambe le liste sono comprese le donne.

Per i minorenni appartenenti alla prima classe, vengono iscritti come elettori i loro rappresentanti, e per i corpi morali rispetto alle terre e caseggiati rurali da essi posseduti, i presidenti delle relative amministrazioni.

Le persone della seconda classe non possono essere iscritte nelle liste elettorali se non risiedono nel circondario da sei mesi almeno.

Art. 20.

Salvo il disposto dal primo capoverso dell' articolo 19, le persone designate nei precedenti articoli sono elettori quando

a) abbiano compiuto il 21° anno di età;

b) siano cittadini dello Stato e godano dei diritti civili nel Regno.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato per l' esercizio del diritto contemplato nel presente articolo i cittadini di altre provincie italiane, quand' anche manchino della naturalità.

Art. 21.

Non sono nè elettori, nè eleggibili:

a) Gli interdetti e gli inabilitati;

b) I condannati per oziosità, vagabondaggio o mendicizia, per delitto di associazione a delinquere, incitamento all' odio fra le varie classi sociali, per delitti contro le libertà politiche, per simulazione di reato, calunnia, falsità in giudizio, per delitto contro la fede pubblica, contro il buon costume e l' ordine delle famiglie e per ogni delitto commesso per avidità di lucro, finchè non abbiano ottenuto la riabilitazione;

c) Gli ammoniti a norma di legge, gli inviati a domicilio coatto ed i soggetti alla vigilanza speciale. Tale incapacità cessa quando

siano cessati gli effetti dell' ammonizione, della vigilanza e dell' assegnazione a domicilio coatto;

d) Coloro che sono ricoverati negli Ospizi di carità e coloro che sono abitualmente a carico degli Istituti di pubblica beneficenza;

e) I commercianti falliti, finchè duri lo stato di fallimento.

Art. 22.

Sono eleggibili tutti gli elettori iscritti quando abbiano compiuta l' età di 25 anni, sappiano leggere e scrivere, posseggano terre o case rurali nel circondario o vi esercitino l' agricoltura, e quanto alle persone della seconda classe, quando al momento della elezione risiedono da un anno almeno nel circondario.

Non sono eleggibili coloro che si trovino in alcuno dei casi preveduti negli articoli 5 a 7 ed 8 n. 2, 3, 4 della Legge sui giurati 8 giugno 1874, n. 1937, modificata con l' articolo 32 del R. decreto 1° dicembre 1889, n. 7509.

Art. 23.

I comizi elettorali non possono occuparsi che delle elezioni per le quali sono convocati.

Art. 24.

Qualunque persona della prima o della seconda classe sottoposta alla giurisdizione della Camera può produrre reclamo innanzi al Tribunale civile circa la formazione delle liste degli elettori, le operazioni elettorali, la capacità elettorale e la eleggibilità.

Si osservano, in quanto siano applicabili, le norme degli articoli 52, 53, 54, 55, 56 della Legge comunale e provinciale.

CAPO V.

Della costituzione delle Camere di agricoltura.

Art. 25.

Il presidente ed il presidente supplente, prima di entrare in ufficio prestano davanti al pretore della sede della Camera il giuramento secondo la formola stabilita per i funzionari dell' ordine giudiziario.

Art. 26.

Il presidente, ed in caso di sua mancanza od impedimento il presidente supplente, entro otto giorni dalla notificazione della elezione, convoca gli eletti, e dopo di avere ricevuto da ciascuno di essi la solenne promessa *di esercitare le rispettive funzioni secondo il proprio intimo convincimento e coll'imparzialità e la fermezza che si convengono a persona proba e libera*, dichiara costituita la Camera.

In seguito a ciò, gli eletti della prima classe, scelgono a schede segrete fra gli eletti della seconda un vice presidente. Altrettanto fanno gli eletti della seconda classe rispetto a quelli della prima.

Gli eletti della prima scelgono poi a schede segrete fra gli eletti della loro classe la metà dei componenti l'ufficio di conciliazione e due componenti la Giuria. Altrettanto fanno gli eletti della seconda classe, scegliendo fra quelli della stessa.

La costituzione degli uffici si farà ogni sei mesi.

Art. 27.

Se alla votazione non abbia preso parte più della metà degli eletti di ciascuna classe o se nella elezione siano avvenute gravi irregolarità il Tribunale civile potrà annullare la elezione, ove ne sia fatta istanza almeno da due membri della Camera entro otto giorni.

Si osserveranno le norme di cui al capoverso dell'articolo 24.

Art. 28.

Non possono far parte contemporaneamente della Camera, ascendenti, discendenti, fratelli, cognati, suocero e genero.

Art. 29.

Ai membri della Camera di agricoltura sottoposti a procedimento penale per reati punibili con l'arresto o con pena più grave, è applicabile la disposizione dell'articolo 125 capoverso III della Legge comunale e provinciale.

Art. 30.

Gli eletti durano in carica quattro anni. Però la Camera si rinnova ogni biennio per metà,

tanto per la parte dei componenti la prima classe quanto per quelli della seconda.

Nel primo biennio la rinnovazione è determinata dalla sorte, nei successivi dalla anzianità.

Art. 31.

In qualunque caso gli uscenti possono essere rieletti.

Essi rimangono in ufficio sino all'insediamento dei loro successori.

Art. 32.

Se nel giorno dell'udienza, per mancanza del numero legale, l'ufficio di conciliazione o la Giuria non potesse tenere seduta, l'esame delle controversie è rinviato alla prossima udienza.

Ove manchi il numero legale anche nell'udienza immediatamente successiva, il presidente od il presidente supplente fa redigere verbale con l'indicazione dei membri assenti e le trasmette al procuratore del Re.

I membri assenti, se non giustificano la loro assenza, sono dichiarati dimissionari dal tribunale civile in Camera di consiglio e possono altresì essere condannati ad una penalità da L. 10 a 50.

Dopo la seconda udienza in cui la Giuria non sia stata in numero legale, le parti possono, per le controversie suddette, esercitare l'azione contenziosa, senza l'esperimento di conciliazione prescritto dall'art. 15, e riassumere la causa davanti ai magistrati ordinari, secondo la rispettiva competenza, nei modi e per gli effetti di che all'art. 34.

Art. 33.

Salva l'applicazione delle leggi penali per i fatti che costituiscono reato, il presidente, presidente supplente, vice presidente e membri della Camera i quali violino i doveri inerenti al loro ufficio, udito l'avviso della Camera medesima, sono sottoposti a giudizio disciplinare davanti al tribunale civile in Camera di consiglio, udito l'imputato.

Il tribunale può infliggere al colpevole la censura, la sospensione per un tempo non eccedente i sei mesi, e nei casi più gravi, pronunciare la decadenza dall'ufficio con la conseguente ineleggibilità per non meno di un anno e per non più di tre.

Art. 34.

Ad una Camera di agricoltura venendo tolto l'ufficio dei probiviri, le controversie prevedute dalla presente legge possono essere iniziate senza l'esperienza di conciliazione prescritto dall'art. 15 e le cause di competenza della giuria sono devolute ai magistrati ordinari secondo la rispettiva competenza, per essere trattate e decise, ancorchè sia stato nel frattempo ridato quell'ufficio, nelle forme prescritte per le cause da trattarsi davanti ai conciliatori dalle leggi di procedura civile, ferme per le tasse di bollo e di registro le disposizioni dell'art. 45.

CAPO VI.

Del procedimento.

Art. 35.

Le parti debbono comparire personalmente. Nondimeno in caso di comprovata malattia o di assenza che l'ufficio riconosca giustificata, possono farsi rappresentare da un membro della loro famiglia od in mancanza da una persona appartenente alla rispettiva classe e che dimostri in qualsiasi modo, ritenuto sufficiente dall'ufficio, l'incarico ricevuto.

Ove l'interessato non possa per incapacità comparire personalmente, la rappresentanza spetta al genitore esercente la patria potestà, al tutore o al curatore.

I proprietari di terre o di case rurali possono sempre farsi rappresentare dai loro procuratori generali o speciali.

Non sono ammesse memorie a difesa.

Art. 36.

La richiesta della conciliazione può essere fatta anche verbalmente presso l'ufficio di conciliazione.

Gli avvisi alle parti con indicazione dell'oggetto della domanda e del giorno fissato per la comparizione sono, a cura del cancelliere, notificati per mezzo del messo comunale o della posta, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Quando la conciliazione non riesca e la controversia rientri nella competenza della Giuria, l'ufficio di conciliazione rimette innanzi la Giuria le parti a udienza fissa.

Ove qualcuna delle parti o dei loro rappresentanti non sia comparsa per l'esperienza di conciliazione, l'avviso della fissazione d'udienza viene notificato nel modo stabilito dal primo capoverso del presente articolo.

Art. 37.

Il minore che abbia compiuto i quindici anni è considerato come maggiorenne per tutte le controversie relative alle locazioni di opere da lui contratte e contemplate nella presente legge.

L'ufficio di conciliazione e la giuria, ove lo reputino conveniente, potranno ordinare che il minore sia assistito da chi legalmente lo rappresenta, o in mancanza di questo, da persona della stessa classe.

Art. 38.

I componenti l'ufficio di conciliazione e la Giuria possono essere recusati dalle parti:

a) Se siano personalmente e direttamente interessati nella controversia;

b) Se siano parenti o affini di una delle parti entro il quarto grado;

c) Se fra uno di loro o la moglie di lui o alcuno dei parenti o affini in linea retta e una delle parti si agiti o siano agitata nel biennio precedente una lite civile o un processo penale;

d) Se siano padroni o dipendenti di una delle parti, ovvero rappresentanti o impiegati del padrone di una delle stesse.

Art. 39.

Se il recusato non dichiara d'astenersi, l'ufficio di conciliazione, o rispettivamente la Giuria, con il concorso di un supplente delibera sulla ricusazione.

Il giudicare sulla ricusazione del presidente o del presidente supplente spetta al tribunale civile, udite le parti in Camera di consiglio.

Art. 40.

Le udienze della Giuria sono pubbliche. Non lo sono le sedute dell'ufficio di conciliazione.

Art. 41.

Per le controversie portate davanti la Giuria, il presidente, all'udienza fissata, sentite le ragioni delle parti e preso atto che non riuscì la

conciliazione avanti l'ufficio competente, tenta di nuovo di conciliarle, facendo redigere in caso di riuscita, il processo verbale.

Se il componimento non avviene, la Giuria, esaminati i documenti presentati dai contendenti e tenuto conto delle consuetudini locali, può ove lo creda necessario ordinare la esibizione dei libretti di lavoro, di registri e di altri documenti, sentire i testimoni proposti dalle parti o chiamarne di ufficio, interrogare persone pratiche della materia controversa e ove occorra procedere a qualche verifica sul luogo, delegare il presidente ad accedervi solo od accompagnato da due dei giudicanti, uno della prima, l'altro della seconda classe, a fine di verificare con processo verbale lo stato delle cose.

Art. 42.

I testimoni chiamati d'ufficio od in seguito ad istanza delle parti della Giuria, ove senza giustificati motivi non si presentino o rifiutino di giurare o deporre, saranno condannati ad una pena pecuniaria fino a L. 5 e la relativa sentenza sarà trasmessa al pretore per la esecuzione.

Ai testimoni è deferito il giuramento ai termini degli articoli 226 e 259 del Codice di procedura civile modificato dalla legge del 30 giugno 1876.

Sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 214 al 220 del Codice penale.

Art. 43.

Il soccombente sarà condannato nelle spese del procedimento, ma queste potranno invece essere compensate a termini dell'art. 370 del Codice di procedura civile.

Art. 44.

I processi verbali di seguita conciliazione e quelli indicati nella prima parte dell'art. 41, sono titoli esecutivi, ma se l'oggetto della conciliazione eccede il valore di L. 200, l'atto di conciliazione ha soltanto la forza di scritta privata riconosciuta in giudizio.

Le decisioni emesse dalla Giuria rivestono carattere di sentenze definitive e sono redatte e vengono eseguite nelle forme e nei modi prescritti dagli articoli 460 e seguenti del Codice

di procedura civile per quelle dei giudici conciliatori, salvo l'appello di cui all'art. 16, nel quale caso il Pretore potrà sospenderne la esecuzione.

Art. 45.

Per le sentenze della Giuria sono dovuti i diritti seguenti:

Quando il valore della controversia non superi L. 50 mezza lira, da 50 fino a 100 inclusive una lira, e da 100 a 200 due lire;

Se la controversia si risolve in via conciliativa o è decisa in contumacia, o se viene ritirata la istanza, i detti diritti saranno ridotti alla metà.

I diritti contemplati dal presente articolo e le ammende di cui agli articoli 32 e 42 sono devoluti alla Camera come altri dei mezzi per sostenerne le spese.

Per gli atti di conciliazione e per quelli di istruzione delle cause e di esecuzione delle sentenze sono dovuti i diritti stabiliti per le cause avanti i conciliatori dal titolo primo della tariffa giudiziaria in materia civile, approvata con regio decreto del 23 dicembre 1865, n. 2700.

Art. 46.

Tutti gli atti del procedimento davanti alle Camere di agricoltura, tanto in sede conciliativa che in via contenziosa e tutti i provvedimenti di qualunque natura dalle Camere stesse emanati, nonchè le relative copie da rilasciarsi alle parti sono esenti da tasse di bollo e registro.

Gli atti scritti e documenti che venissero prodotti dalle parti alle Camere, compreso il mandato speciale di cui all'art. 35, sono pure esenti da tasse di bollo e di registro, a meno che siano soggetti secondo la loro natura a registrazione in termine fisso.

La disposizione dell'art. 63 della legge di registro 13 settembre 1874, n. 2076, non è applicabile alle convenzioni verbali enunciate nelle sentenze della Giuria.

Però non si può far uso dei verbali di conciliazione che pongono in essere una convenzione per un valore superiore a L. 200 o per un valore indeterminato che non rimanga estinto col verbale medesimo, senza che siano registrati secondo la natura della convenzione, ai

termini della legge di registro e le relative copie da rilasciarsi a tale scopo sono soggette alla tassa di bollo di una lira, oltre i decimi.

Art. 47.

Dell'ufficio dei Proviviri saranno investite le Camere di agricoltura, ove di caso in caso lo si trovi opportuno, e lo saranno o per intero o per la sola parte riguardante la conciliazione, mediante decreto reale, sulle proposte dei ministri di grazia e giustizia e di agricoltura, industria e commercio, sentito l'avviso dei Consigli comunali del circondario.

Tale ufficio potrà per gravi ragioni essere tolto con la medesima procedura.

CAPO VII.

Mezzi di vita delle Camere di agricoltura.

Art. 48.

Ove le Camere non possano disporre dei locali di ufficio dei Comizi agrari, dovranno quelli alle stesse occorrenti essere forniti dai comuni del circondario, i quali ne ripartiranno la spesa sopra di loro, in ragione di popolazione.

Art. 49.

Le Camere d'agricoltura che non hanno rendite patrimoniali o che le hanno insufficienti, provvederanno alle spese per il loro funzionamento:

a) Con l'importo dei diritti e delle ammende contemplati nell'art. 45;

b) Coi mezzi eventualmente derivabili dalla cessione delle attività dei Comizi agrari;

c) Coi sussidi che ottenessero dallo Stato, dalle provincie e dai comuni;

d) Esigendo un diritto sui certificati ed altri atti emanati dalla segreteria, esclusi quelli che si riferiscono alle elezioni, i quali saranno sempre gratuiti;

e) Imponendo una tassa diretta sulle persone della prima classe, iscritte nella relativa lista, sotto la forma di centesimi addizionali all'imposta dei terreni per i proprietari allodiali, ed enfiteutici e per gli usufruttuari, ed all'imposta di ricchezza mobile per i fittabili, purchè l'aliquota non superi il 3% dell'imposta principale, oppure ripartendo le dette persone in

varie categorie secondo l'importanza dei loro redditi fondiari ed agrari e tassandole in proporzione a siffatti redditi, secondo le norme ed entro i limiti che saranno stabiliti dal regolamento per l'esecuzione della presente legge, che verrà formato dal Governo del Re.

PRESIDENTE. Do facoltà al signor senatore Griffini di svolgere il suo progetto di legge.

Senatore GRIFFINI. Se mai non m'appongo, onor. colleghi, il momento attuale non potrebbe essere più propizio per proporre disposizioni d'ordine economico, e per nutrire la speranza di vederle accolte.

La disgrazia che ha colpito l'Italia ci ha fatto ripiegare su di noi stessi, ci ha persuaso della necessità di bandire ogni megalomania, di studiare i mezzi per ridonare al povero nostro paese la ricchezza che ha perduto.

Una corrente potentissima scorre per l'Italia a vantaggio dell'agricoltura. Molto però fin qui si disse di questa grande fonte di ricchezza, ma poco si fece.

Noi vediamo infatti che il commercio, il quale, pur essendo meritevole di appoggio, non ha nemmeno la quarta parte d'importanza dell'agricoltura, è provveduto delle sue Camere.

Noi vediamo che l'industria manifatturiera ha ottenuto recentemente la istituzione dei probi-viri, stata largamente discussa da noi, ed approvata.

La povera agricoltura, che è il perno della ricchezza nazionale e l'ancora di salvezza che ancora ci rimane, è la Cenerentola che non ha mai ottenuto nulla.

Il Governo, il potere legislativo si sono ricordati di lei, ma, sventuratamente, solo per aggravarla sempre di più. Non sono luoghi comuni, o signori, questi, sono verità che è forse conveniente di ripetere fino a tanto che vengano tradotti in fatti i provvedimenti reclamati.

Ricordiamoci della eccellente massima di Cicerone: *nihil agricultura melius, nihil uberius, nihil dulcius, nihil homine libero dignius*. E quest'ultima affermazione del grande oratore romano, o signori, se non deve inorgoglire gli agricoltori, deve però soddisfarli, persuadendoli che infatti l'arte loro è l'arte la più degna dell'uomo libero.

Io non vorrei spingermi troppo oltre, e quindi

non sostengo l'applicabilità di quest'altra massima: *Beatus vir qui procul negotiis, paternam rura bobus exercet suis*, massima che potrebbe essere voltata in un distico italiano così:

Beato l'uom che gli affari abbandonando,
Va i campi aviti co' suoi bovi arando.

No, signori, questo è troppo; io dico invece: beato l'uomo il quale, affranto dalla politica che uccide, si volge all'agricoltura che conforta e rianima, e così, tanto lavorando come sollevandosi, riesce proficuo al proprio paese.

Io, onor. colleghi, mi sarei stranamente illuso qualora avessi creduto di potere col sussidio delle sole mie forze far accogliere da quest'augusto Consesso un progetto di legge, il quale per la vasta materia che abbraccia, non ha potuto essere breve.

Io faccio speciale assegnamento, prima di tutto sulla necessità cui credo urgente di provvedere nell'ordine delle idee che informano il mio progetto di legge; secondariamente sulla vostra benevolenza, ma anche sull'appoggio che io spero di conseguire da voi nella discussione, qualora la deliberazione che oggi prenderete abbia a condurvi.

Quest'oggi, per le disposizioni del nostro regolamento, nessuno potendo prendere la parola oltre del proponente della legge, il quale sotto un certo punto di vista si trova nella felice condizione del predicatore che ha sempre ragione perchè nessuno può rispondergli, non mi è dato sentire l'opinione del signor ministro di agricoltura, che necessariamente dovrà avere una grande influenza sulle sorti del progetto. Ma io confido che egli, il quale per il brevissimo tempo dacchè copre l'alto seggio non ha avuto agio di studiare gli oggetti intorno ai quali, dirò così, mi accanirò, vorrà riposatamente esaminare il mio disegno. Se vi troverà del buono mi accorderà il suo appoggio che sarà di una importanza capitale.

Io dal mio lato, qualora, sia da parte dell'onor. ministro, sia da parte degli onorevoli colleghi, vengano proposti emendamenti, non solo sarò disposto ad accettarli, se li troverò opportuni, ma sarò felice di potermi associare a coloro i quali, studiando la materia, offrano mezzo di migliorare il progetto.

Come già dissi, il commercio ha una rappre-

sentanza, l'agricoltura no, mentre credo che per questa sia più necessaria che per quello.

Anzitutto l'importanza dell'agricoltura in Italia è maggiore di quella del commercio e poi è palmare il bisogno di sorreggere quest'arte esercitata da un grandissimo numero di cittadini, disseminati per le campagne, viventi nell'isolamento, i quali non hanno mezzo di esporre i loro bisogni, di manifestare i loro desideri, e di far conoscere gli abusi che per avventura si compiano a loro danno.

I commercianti che risiedono nelle città si affiatano fra di loro, ed hanno mezzi per farsi ascoltare, e quindi meno degli agricoltori avrebbero bisogno di una rappresentanza.

Secondo certuni non fa ottima prova quella che hanno; ma da ciò, o signori, non si può certo inferire che anche le Camere di agricoltura, se si creassero, languirebbero. Anzitutto molte Camere di commercio adempiono egregiamente il loro mandato ed in quelle di agricoltura avremmo una ben più ricca fonte di lavoro estesa a tutta l'Italia, lavoro che per la sua natura potrebbe riuscire benefico e soddisfacente.

Non siamo pessimisti, non dubitiamo troppo della vitalità, dell'attività del nostro paese. Quando si discuteva in quest'aula la legge dei probi-viri per le industrie manifatturiere si manifestò il dubbio che dovesse rimanere lettera morta. Si diceva: voi lavorate a fare una legge che andrà a finire negli archivi a coprirsi di polvere. Ciò non avvenne, onorevoli colleghi. Invece, dopo un po' di sosta e di incertezza, quando gli industriali hanno avuto agio di studiarla quella legge, le domande di costituzione degli istituti dei probi-viri si moltiplicarono e si moltiplicano continuamente, e nell'Alta Italia e in tutte le città industriali se ne erigono in un numero che io credo in breve sarà più che soddisfacente. Lo stesso io non dubito che avverrebbe per i probi-viri dell'agricoltura.

Come ebbi l'onore di dirvi già l'altro giorno e come debbo ripetere ora, mi preoccupai dei tre compiti, della rappresentanza agraria, e dei probi-viri dell'agricoltura che non vi sono, non che dei comizi agrari che esistono, ma che non danno grandi risultati, almeno nella massima parte del nostro paese, soltanto per mancanza di mezzi.

Io credo che anche i comizi agrari debbano essere riformati.

Al decreto reale del 1866 che li costituì, sono d'avviso che debba essere sostituita una legge, la quale in luogo del modo di elezione attuale debba ordinare quello basato a liste elettorali. Quindi sono convinto che tre istituzioni occorrerebbero; occorrerebbe cioè di creare *ex novo* la rappresentanza dell'agricoltura ed i *probi-viri* dell'agricoltura e di riformare i comizi agrari.

Ma naturalmente impensierisce l'idea di dover erigere tre istituti; di dover affrontare le spese occorrenti per la loro fondazione e per mantenerli: di dover caricare un numero rilevante di cittadini di nuove funzioni gratuite, oltre che di nuove spese, inducendoli ad assumere i diversi incarichi che vi sarebbero nelle tre istituzioni.

Poi vi sarebbero i locali da provvedere per gli uffici, poi i segretari.

Sgomenta l'idea di fare contemporaneamente le tre istituzioni, incontrando tutte queste difficoltà. Ora ho creduto che possano essere di leggieri rimosse, sostituendo alle tre istituzioni una nuova istituzione sola, la Camera di agricoltura, avente i tre compiti indicati nell'art. 1° del progetto di legge, delle rappresentanze agrarie, dei *probi-viri* per l'agricoltura, della tecnica agraria, che è quella che viene disimpegnata presentemente dai comizi. Nulla vi può essere di più omogeneo di questi tre incarichi, anzi si può dire che uno conforterebbe e completerebbe l'altro; essendo naturale che colui il quale accetta di rappresentare l'agricoltura, se ne intenda, che conosca i suoi rappresentati, e che sorgendo piccole questioni fra di loro, trovi di piena soddisfazione sua di risolverle, facendo parte dell'istituto dei *probi-viri*. Con estrema facilità si nominerebbero ai nuovi posti coloro che costituiscono le attuali direzioni dei comizi agrari, se come dissi, questi dovessero andare a fondersi nelle Camere di agricoltura.

Ecco, gli uomini più adatti, non solo per rappresentare l'agricoltura, ma anche per decidere le questioni degli agricoltori, conoscendo essi le loro consuetudini, i loro bisogni. Così sono gli uomini più adatti per diffondere l'istruzione agraria, per acquistare e far conoscere le macchine agrarie, per istituire orti sperimentali, campi di prova e di dimostrazione, per

disimpegnare insomma tutti quegli uffici che disimpegnano presentemente i comizi agrari.

Io non vedo dunque quale difficoltà possa sorgere dalla unione delle tre istituzioni; anzi mi pare che una tale unione sia l'unico mezzo per uscire dalle difficoltà, pur raggiungendo tutti i fini da aversi di mira, poichè in fin dei conti quale maggiore spesa vi sarebbe adottando il progetto che io ebbi l'onore di esporre al Senato?

Vi sarebbero dei corpi ugualmente numerosi come sono adesso i comizi agrari; solo sarebbe estesa la loro sfera di efficienza, sarebbero completati i loro uffici, e così sarebbe provveduto ad un grande bisogno del nostro paese. La rappresentanza agraria non possiamo trascurarla; tutti i paesi civili vi hanno pensato, e hanno riconosciuto la necessità di dare una voce all'agricoltura che paga molto dovunque, e tanto più paga nel nostro paese, di darle i mezzi per poter chiedere quello che le è necessario per vivere e crescere. E la Prussia recentemente, anche dietro spinta ricevuta dal sovrano, il quale con tanto amore si occupa della pubblica cosa, discusse largamente e votò nel suo Reichstag un vasto progetto di rappresentanza agraria. Dobbiamo noi, non solo lasciarci rimorchiare dagli altri, ma anche resistere ai buoni esempi?

Nemmeno tardi cercheremo d'imitare quello che gli altri fanno di bene, tanto più quando questo bene è necessario, oltre che utilissimo per noi? A completa intelligenza delle cose, che in qualche modo ebbi l'onore di esporre, credo opportuno di rileggere l'articolo 4 del mio progetto di legge che determina i compiti della rappresentanza agraria:

« Le Camere di agricoltura in esecuzione del primo compito esporranno al Ministero lo stato ed i bisogni dell'agricoltura nei loro circondari, i desideri degli agricoltori, gli abusi che si fossero introdotti nella esecuzione delle leggi e dei regolamenti riguardanti l'agricoltura, la caccia, la pesca e l'igiene rurale, ed invocheranno le nuove disposizioni che credessero reclamate. Esse avranno diritto di presentare come tali delle petizioni ai due rami del Parlamento.

« Dovranno dare i pareri, le notizie statistiche, e le informazioni delle quali, nella sfera della

loro azione, fossero richieste dalle autorità governative e dalle elettive delle loro provincie.

« Dovrà essere addomandato il voto delle Camere di agricoltura sopra qualsiasi progetto di legge e di regolamento generale o locale interessante l'agricoltura, la caccia, la pesca e l'igiene rurale, nonchè sopra qualunque opposizione a permessi od a divieti della risicoltura e della attuazione di qualsiasi coltivazione ed industria agraria, la quale, perchè minacciosa alla pubblica igiene, richieda una autorizzazione ».

C'è da meravigliare che fino a quest'ora non vi sia stato in Italia un corpo il quale fosse investito dei compiti enunciati nell'articolo. È una lacuna che io confido il Senato troverà necessario di colmare.

Veniamo ai probi-viri.

Quando si è discussa, come dissi testè anche in quest'aula e largamente discussa la legge dei probi-viri per le industrie manifatturiere non mancarono coloro i quali insistettero, perchè la legge medesima si estendesse ai probi-viri per l'agricoltura. Si disse: perchè fare due leggi per i probi-viri? Facciamone una sola. Io, che sono innamoratissimo dell'agricoltura e che ebbi l'onore di essere relatore davanti al Senato di quel progetto di legge, recisamente mi opposi a tale domanda, perchè coll'accoglierla avrei creduto di mettere [un germe di dissoluzione nel corpo dei probi-viri. Ma, o signori, gl'interessi tra gl'industriali ed i loro operai da una parte e gli agricoltori dall'altra non sono identici. Ogni classe pensi a trattare i propri, ma non uniamole in un ufficio esecutivo, commettendo quell'errore che vi sarebbe se nel Ministero fossero rappresentati due o tre partiti opposti.

Tanto meno converrebbe di fare una legge unica dei probi-viri per l'agricoltura e per il commercio.

Le identiche ragioni militano e quindi passo oltre. Ma le cose come sono presentemente, onorevoli colleghi, esigono di fare senza ulteriore ritardo questa legge per i probi-viri dell'agricoltura, a fine di por termine ad un danno e ad un'ingiustizia umiliante, giacchè la legge dei probi-viri per l'industria manifatturiera ha accordato facilitazioni finanziarie a' suoi operai, ed industriali; le sentenze delle loro cause costano meno di quelle di chi non fa parte del-

l'istituto; così tutto il processo costa meno e sonvi altre facilitazioni che io non enumero. Perchè gli agricoltori devono continuare ad esserne privi?

Si trovò necessario di assicurare che quello che si faceva colla legge dei probi-viri per l'industria manifatturiera si sarebbe fatto coll'altra per l'industria agraria. Adesso che si presenta l'opportunità facciamolo. Piuttosto che ometterlo, converrebbe, secondo me, di affrontare il quesito di costituire i tre nuovi corpi separati. Ma siccome la mia idea, molto facilmente traducibile in atto ne eviterebbe gli inconvenienti, sembra sia il caso di accoglierla.

Ad ogni modo non sarà certamente il Senato che presentandosi l'occasione di cancellare quella stridente ingiustizia alla quale ho accennato, si rifiuti di afferrarla e voglia lasciare che i poveri agricoltori sostengano dei pesi che non sostengono gl'industriali.

Certuni che, a mio modo di vedere, non si sono sufficientemente addentrati nella materia, trovano complicato il mio sistema. Siccome gli articoli del progetto sono alquanto numerosi perchè devono contemplare tre istituti, si sono spaventati e hanno detto che trattasi di legge grossa e complicata, per cui sarà difficile la sua esecuzione.

Li prego di leggere gli articoli riposatamente e vedranno che non c'è nessuna complicazione. Si determinano necessariamente i tre compiti dell'unico istituto e se ne disciplina lo svolgimento, ma questo lo si fa con una chiarezza che, a mio modo di vedere, non lascia a desiderare. Se poi sembrasse insufficiente, la aumenteremmo, ma dalla prima impressione che qualcuno può avere ricevuto per il numero degli articoli e per le molteplici loro disposizioni non credo si possa cavare la deduzione che il progetto di legge debba essere sepolto senza studiarlo.

Io, onorevoli colleghi, devo occuparmi dell'ostacolo principale che si presenta alla sua attuazione, perchè non voglio dissimulare nulla.

Voglio mettere in chiaro il pro ed il contro. L'ostacolo più forte è quello della spesa.

Si dice: Sarà buona questa istituzione, sarà anche necessaria, ma guardiamo prima se abbiamo i mezzi per crearla e mantenerla.

Anche in questo c'è molta fantasmagoria. Esaminiamo freddamente la cosa e vedremo

che la spesa non è maggiore di quella che si sostiene oggi per i comizi agrari, o è così tenue da non dover impensierire.

I comizi agrari costano già qualche cosa e dove non possono godere di alcun mezzo, languono e mancano al loro scopo. In altri luoghi invece vivono di vita florida, perchè hanno molti soci, perchè ottengono sussidi dalle provincie, dai comuni grossi, ed in tenue misura anche da parecchi piccoli, e perchè il Governo fino a che ha potuto li aiutò.

Se quindi si è speso e si spende per il comizio agrario isolato, perchè non si vorrà spendere per il medesimo istituto quando vi saranno aggiunti questi due importanti incarichi: della rappresentanza agraria e della risoluzione delle piccole questioni fra gli agricoltori?

Io ho fatto un articolo apposito per stabilire le diverse fonti dalle quali le nuove Camere di agricoltura dovrebbero attingere i loro mezzi di sussistenza, e dalla lettura di quell'articolo, che è il quarantesimonono, ossia, l'ultimo, vedrete che lo spauracchio della maggiore spesa va in diletto.

Si avranno fondi sufficienti coi sussidi dei quali finora hanno goduto i comizi agrari? Non occorrerà ulteriore spesa. Ma si avranno in aggiunta le tasse delle sentenze pronunciate dalla giuria, e quelle dei certificati emessi dalle segreterie, si avranno le ammende a carico dei testimoni che non si presentino, dei membri del giuri che ripetutamente manchino alle sedute.

Questo è già qualche cosa, ma se non bastasse si potrebbe fare assegnamento sulle Camere di commercio.

Esse in alcuni casi hanno a loro disposizione somme eccessive.

E non potrebbero essere chiamate a subire una falcidia e lasciare una parte dei loro proventi a beneficio delle Camere di agricoltura?

Sonvi coloro i quali vorrebbero fondere le Camere di agricoltura con quelle di commercio. Me ne occuperò a momenti, ed ora dico: cominciamo a fondere i mezzi di spesa, cioè quello che le Camere di commercio esigono colle tasse che impongono.

Mi parrebbe eminentemente giusto di non sussidiare soltanto una fonte di ricchezza, ma di sussidiare anche l'altra, e precisamente la maggiore.

Supponiamo che tutto questo non abbia ad essere sufficiente, e che occorra qualche cosa di più.

In tal caso si potrebbe caricare di una tenuissima parte della spesa complessiva, la quale necessariamente dovrebbe esser minima, l'agricoltura.

Ed io preoccupandomi della possibilità di dover aggravare gli agricoltori, li ho divisi in due classi.

Nella prima classe posi tutti i proprietari, allodiali ed enfiteutici, gli usufruttuari ed i fittabili, i quali pagano delle mercedi superiori alle 500 lire annue; nella seconda classe collocai i piccoli fittabili, i mezzadri, gli agenti, i fattori ed i semplici lavoratori.

Ora la seconda classe, anche nel supposto caso della necessità di un contributo a carico degli agricoltori, dovrebbe esserne esente. Questo contributo lo dovrebbero prestare soltanto quelli della prima classe.

Ed infatti sono essi che ricaverrebbero il maggior vantaggio dalle Camere dell'agricoltura, alle quali invierebbero i rappresentanti per far conoscere i loro bisogni; e non sarebbe eccessiva pretesa quella che concorressero in piccola parte a pagarne le spese.

Ed ecco che questa obiezione, la quale, a tutta prima sembra forte, specialmente colla corrente che ora prevale di non aggravare i contribuenti, sparisce.

Prima di chiudere, onorevoli colleghi, permettetemi ancora qualche parola per rispondere ad un'obiezione che ho intesa e che potrebbe ripullulare negli Uffici o nella pubblica discussione.

Si dice: Ma perchè fare una nuova rappresentanza dell'agricoltura? Non c'è quella del commercio? fondete le due rappresentanze, date alla Camera di commercio il nome di Camera di commercio ed agricoltura, ed assegnatele il corrispondente lavoro.

Sarebbe una cosa ben diversa dall'accumulare i tre uffici di cui io parlo, i quali sono omogenei e riguardanti tutti l'agricoltura. Non c'è possibilità di conflitto tra i tre istituti, mentre invece, se voi fondete la Camera di agricoltura con la Camera di commercio, voi decretate la morte di entrambe.

Bisognerebbe non conoscere gli uomini per dubitarne.

Ogni classe ha i proprii interessi, ognuna cerca di farli trionfare, e se voi riunite queste due istituzioni in un corpo unico, le forze si combatteranno e si elideranno, e ne verrà la paralisi, e mancherà ogni utile azione.

Pensate che ora, e forse succederà così anche in avvenire, i protezionisti si trovano generalmente fra gli agricoltori, i liberi scambisti fra i commercianti.

Io non mi schiero nè con un partito, nè col l'altro, e sto con quello dei trattati di commercio, quando sono possibili con patti equi; cito un fatto innegabile.

Riunite i liberisti ed i protezionisti in un solo corpo amministrativo e vedrete cosa succederà.

Ora perchè di proposito creare una guerra intestina?

Perchè consacrare un connubio infelice, il quale vi obbligherebbe ad ordinare un prossimo divorzio?

Lasciate che ognuno faccia valere liberamente le proprie ragioni. Chi avrà torto soccomberà.

Io non voglio abusare ulteriormente della pazienza del Senato; mi limito a raccomandargli il mio progetto di legge, non certo per riguardo all'autore e nemmeno per le sue disposizioni, considerate astrattamente e senza riferimento alle condizioni nostre, ma in vista della necessità che ha il paese delle istituzioni che ho l'onore di proporre.

PRESIDENTE. Essendo stata svolta la proposta del senatore Griffini, secondo l'art. 74 del regolamento, la pongo ai voti:

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questa proposta di legge sarà trasmessa agli Uffici ed esaminata nella loro prossima riunione.

Pregherei i signori senatori che non avessero ancora deposto il loro voto, di adire alle urne.

Rinvio allo scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge ciascuno di un solo articolo:
« Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1895-96 » (n. 121); « Assegnazione straordinaria di L. 2,300 sul bilancio del Mi-

nistero dell'interno per l'esercizio finanziario 1895-96 per acquisto di rendita consolidata 5 per cento da darsi all'Asse ecclesiastico di Roma in corrispettivo di locali ceduti al Demanio dello Stato » (n. 119); « Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1895-96 » (n. 130); « Maggiore assegnazione di L. 240,000 sul capitolo n. 1 - Ministero - Personale di ruolo - e corrispondente diminuzione sul capitolo n. 16 - Corpo del Commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili dei servizi amministrativi - dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1895-96 » (n. 122) e dei due articoli approvati del disegno di legge: « Disposizioni per agevolare l'esecuzione della legge 2 aprile 1882, n. 698 » (n. 126).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1895-96.

Prego si dia lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 800,000 e le diminuzioni di stanziamento di lire 1,050,000, sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1895-96 indicate nella tabella annessa alla presente legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione.

Questo progetto di legge di un solo articolo sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Assegnazione straordinaria di L. 2,300 sul bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1895-96 per acquisto di rendita consolidata 5 per cento da darsi all'Asse ecclesiastico di Roma in corrispettivo di locali ceduti al Demanio dello Stato.

Prego di dar lettura del progetto di legge.
Lo stesso senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad acquistare lire 115 di rendita consolidata 5 per cento da darsi all'Asse ecclesiastico di Roma in corrispettivo di locali nell'ex convento di S. Eusebio in Roma ceduti al Demanio dello Stato per uso dei laboratori scientifici della Direzione di sanità pubblica.

A tale effetto nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1895-96 verrà stanziata la somma di lire 2,300, istituendo un nuovo capitolo con la denominazione - Acquisto di rendita consolidata 5 per cento da darsi in cambio all'Asse ecclesiastico di Roma in corrispettivo di locali ceduti al Demanio dello Stato. -

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti la discussione è chiusa.

Anche questo progetto di legge di un solo articolo sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1895-96.

Prego di dar lettura del progetto di legge.

Lo stesso senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 378,550 e le diminuzioni di stanziamento per somma eguale sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1895-96, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti la discussione è chiusa.

Questo progetto di legge pure di un solo articolo sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Maggiore assegnazione di L. 240,000 sul capitolo n. 1 - Ministero - Personale di ruolo - e corrispondente diminuzione sul capitolo n. 16 - Corpo del commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili dei servizi amministrativi - dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1895-96.

Prego di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge:

Articolo unico.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 240,000 sul capitolo n. 1 - Ministero - Personale di ruolo - e la corrispondente diminuzione sullo stanziamento del capitolo n. 16 - Corpo del commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili per i servizi amministrativi - dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1895-96.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, la discussione è chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà votato domani a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Disposizioni per agevolare l'esecuzione della legge 2 aprile 1882, n. 698.

Prego di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge: (V. stampato n. 126).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Tutti indistintamente gli atti occorrenti nel procedimento arbitramentale di che negli articoli 5 e 6 della legge 2 aprile 1882, n. 698, per l'abolizione del diritto di erbatico e pascolo nelle provincie di Vicenza, Belluno ed Udine, nonchè gli atti di affranco del canone annuo contemplati all'articolo 3 della legge medesima, sono esenti da tassa di bollo e registro, quando il

valore capitalizzato del canone non superi la somma di lire cinquecento, purchè siano fatti entro un biennio dalla pubblicazione della presente legge.

I diritti ipotecari per le iscrizioni dell'ipoteca speciale contemplata all'articolo 3 della legge predetta sono ridotti alla metà. Sono però esenti da tassa di bollo le note relative.

(Approvato).

Art. 2.

Quando l'ammontare del canone capitalizzato in ragione di venti annualità non superi la somma di lire cinquecento, le attribuzioni di che nell'articolo 5 della legge suddetta, saranno deferite ad una Giunta d'arbitri creata nel capoluogo del mandamento e composta del pretore, di un consigliere comunale e di un perito scelti dal Consiglio del Comune capoluogo del mandamento.

(Approvato).

Anche questo progetto di legge si voterà a scrutinio segreto nella tornata di domani.

Discussione del progetto di legge: «Modificazioni di alcune norme per la procedura di ricorsi e domande avanti alla IV Sezione del Consiglio di Stato ed alle Giunte provinciali amministrative in sede contenziosa» (N. 129).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Modificazioni di alcune norme per la procedura di ricorsi e domande avanti alla IV Sezione del Consiglio di Stato ed alle Giunte provinciali amministrative in sede contenziosa.

Prego di dar lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge: (V. stampato n. 129).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Senatore PARENZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PARENZO. Questo progetto di legge, per riparare a l un inconveniente che si verifica nella procedura dinanzi alla IV Sezione del Consiglio di Stato, introduce una decadenza, la quale mi pare in verità piuttosto grave, ed un modo di riparare a questa decadenza che è nuovo nei nostri sistemi di procedura.

È un altro piccolo passo in quella via tante

volte deplorata che lega troppo strettamente la giustizia alla finanza.

Il progetto di legge muove da questo concetto: per fare le sentenze occorre la carta bollata; avviene molte volte che, fatto il ricorso contro un provvedimento amministrativo al Consiglio di Stato, di poi la parte ricorrente non faccia il deposito della carta bollata per la sentenza; da ciò nasce che molti provvedimenti, si dice, non acquistano carattere definitivo e molti ricorsi rimangono giacenti in cancelleria inevasi appunto per questa ragione, che il Consiglio di Stato non può emettere la sentenza per mancanza della carta bollata.

Ora tutto ciò basta esporlo, perchè apparisca come una meschina questione di carta bollata si voglia collegare colla questione, molto più grave, della decadenza dei diritti dei ricorrenti. Nè conforta che poi, a togliere questa decadenza, si dia un diritto di opposizione, opposizione che deve naturalmente consistere nel dire: quel deposito che non ho fatto prima, lo faccio ora; poichè non saprei per quale altra ragione la opposizione si potrebbe produrre!

Un rimedio così poco serio dimostra come si riconosca grave di troppo il provvedimento della decadenza.

Ora a me tutto ciò non sembra decoroso. Distruggere gli effetti di una legge che mira a tutelare dei diritti, o dei gravi interessi che siano stati lesi da provvedimenti amministrativi, per una ragione di così poco momento, qual'è quella del mancato deposito, mi pare grave, e perciò io mi domando se non ci sarebbero stati altri sistemi per togliere l'inconveniente dell'ingombro di ricorsi giacenti presso il Consiglio di Stato.

Anche nelle Corti di cassazione la causa non viene portata all'udienza senza il deposito per la sentenza.

Tuttavia nessuno immaginò mai di far dichiarare decaduti i ricorsi. Ivi il rimedio sta nell'interesse della contro-parte la quale, volendo far decidere la causa, supplisce alla negligenza del ricorrente.

Nella massima parte dei casi, dinanzi al Consiglio di Stato si tratta di ricorsi che interessano un'Amministrazione pubblica, ed in questi casi si potrebbe provvedere, o disponendo che queste Amministrazioni facessero esse il deposito della carta bollata, della cui spesa avreb-

bero poi azione di rivalsa contro i ricorrenti, ovvero si potrebbe stabilire che la causa venga portata in discussione anche senza il deposito, segnando provvisoriamente a debito del ricorrente la spesa relativa da esigersi come ogni altra spesa di giustizia.

Io richiamerei l'attenzione dei ministri su questa questione di decoro e di giustizia; il comminare decadenze e tanto più decadenze, che non hanno apparenza di serietà, perchè si possono toglier di mezzo con un atto di procedura, con un semplice atto di opposizione, mi parrebbe non proporzionato agli inconvenienti a cui si vuol riparare.

Questo per ciò che riguarda la legge: non è questione di grande importanza, perchè infine facilmente si può rispondere, che quello che ha interesse a ricorrere contro un provvedimento deve pur fare a tempo debito il sacrificio che può occorrere, per avere una decisione. È più il concetto che informa la legge quello che non mi soddisfa, che il timore di gravi inconvenienti.

Ma poichè ho la parola, e l'onorevole ministro dell'interno, preoccupato da un inconveniente non gravissimo, ha portato la sua e la nostra attenzione sulla legge riflettente l'ordinamento della giustizia amministrativa, io lo inviterei a voler esaminare lo stato, la condizione in cui si trova tutta questa giustizia amministrativa dinanzi alla Giunta e alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

Io non intendo di risollevar tutta la grave questione che è stata fatta intorno ai migliori modi per dare un giudice sugli atti dell'Amministrazione. In fondo tutto il sistema è diretto a questo; molti provvedimenti amministrativi possono offendere il diritto o gl'interessi altrui, occorre che vi sia un giudice che dell'offesa possa prendere cognizione e ripararla se ingiusta, anche quando manchino gli estremi per una azione giudiziaria. Nè io voglio sollevare questioni sopra l'organismo che si è dato a questa giustizia amministrativa.

Però chi è incaricato della relazione di questo progetto di legge può dirci, perchè fa parte con molto decoro e con molta dottrina della Sezione IV del Consiglio di Stato, come la legge ormai da qualche anno in attività, ha dato prove di essere, in alcuni punti, meno esattamente definita e meno completa, tanto che la

giurisprudenza della IV Sezione ha dovuto esplicarsi largamente sopra numerose questioni di ammissibilità di ricorsi, sopra la definizione di ciò che s'intende per provvedimenti definitivi e specialmente sopra gravi questioni di competenza.

Non basta ancora: abbiamo avuto conflitti abbastanza importanti tra il Consiglio di Stato e la Corte di cassazione.

La questione, se il provvedimento che emette la IV Sezione in sede contenziosa possa essere denunziato alla Corte di cassazione e se la Corte di cassazione possa farsi riparatrice di decisioni emesse dal Consiglio di Stato, è questione gravissima che ha avuto soluzioni diverse ed ha dato luogo a discussioni molto gravi.

Ora sopra una materia così delicata richiamo l'attenzione dell'onor. ministro, che potrebbe trovare nella giurisprudenza stessa del Consiglio di Stato, come negli studi a cui questa giurisprudenza e quella della Corte di cassazione hanno dato luogo, potrebbe trovare, dico, argomenti di concretare, ove sia il caso, modificazioni o chiarimenti alla legge su punti assai più importanti di quello che ha dettato la legge oggi all'ordine del giorno. Quelle sono questioni gravi che toccano diritti, o interessi se si voglia, di cittadini e di corpi morali e che toccano sopra tutto l'ordinamento della giustizia.

Si sente infatti, ad esempio, una certa ripugnanza ad ammettere che una sentenza di una autorità suprema amministrativa, come è il Consiglio di Stato, possa trovare un'ulteriore censura in una sentenza della Corte di cassazione. E ciò turba interessi pubblici e privati, i quali, quando credono che sia definita una controversia, vedono invece una nuova controversia insorgere e protrarre all'infinito la definizione degli affari.

E può altresì meritare studi e provvedimenti l'altro fatto abbastanza frequente, per il quale la stessa questione può esser introdotta per due strade diverse, per una delle quali è portato alla cognizione delle superiori autorità amministrative il provvedimento in sè stesso, e, respinto poi il ricorso, può tuttavia portarsi davanti ai tribunali la discussione sugli effetti del provvedimento, per cui le questioni invece di semplificarsi si complicano con un doppio or-

dine di giudizi, e con possibilità di contraddittori giudicati.

Non voglio sollevare oggi tutte queste questioni, nè domando al ministro che emetta oggi opinioni su di esse, ma gli faccio raccomandazione, perchè le studi e veda se le nostre leggi sul contenzioso amministrativo non possano essere con qualche provvedimento legislativo meglio ordinate ed esplicate.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. L'onorevole senatore Parenzo ha sollevato due questioni: una speciale, sull'accettabilità o meno di questo progetto di legge; generale l'altra, sulla necessità di esaminare e studiare se la esperienza di questi quattro o cinque anni non abbia dimostrato la necessità di modificare e di emendare le leggi relative alla giustizia amministrativa.

Poche parole dirò intorno alla prima questione.

Veramente non mi sembra che l'onorevole Parenzo abbia apprezzato nella sua vera portata il progetto di legge che ci sta dinanzi, ritenendo che si tratti di un espediente fiscale.

Ora, il vero si è che il principio sul quale il disegno di legge si svolge, non è quello di assicurare un provento fiscale, ma bensì quello d'introdurre nella procedura amministrativa contenziosa un mezzo di decadenza, che inavvertentemente fu omesso allorché la legge venne formulata.

Ed infatti, invece di stabilire in massima un nuovo termine di decadenza più o meno lungo, altro non si fa che dedurre questo termine dalla mancanza di presentazione della carta da bollo per redigere la decisione. Ecco tutto.

La necessità del provvedimento era evidente, giacché in cinque anni, per non parlare dei ricorsi rimasti inerti davanti alle Giunte provinciali, sono circa cinquecento i ricorsi giacenti nella Segreteria della IV Sezione, che non si poterono spedire per questa mancanza.

Vero è bensì che, in quei ricorsi nei quali è parte l'Amministrazione dello Stato, il provvedimento è facile e fu anche spesso adottato, giacché quando all'Amministrazione interessava spedire un suo ricorso, si chiese al Consiglio di Stato che lo assegnasse ad udienza d'ufficio,

e quando all'Amministrazione resistente prevaleva la definizione della vertenza, si usò il mezzo di fare il deposito, anticipando l'importo della carta bollata.

Ma, a prescindere che in non pochi ricorsi l'Amministrazione dello Stato non è direttamente interessata, è chiaro come non sempre interessi l'Amministrazione notificata di farsi parte diligente; e allora il provvedimento testè accennato sarebbe semplicemente diretto a sbarazzare la segreteria dall'ingombro di questi ricorsi, e questo certamente non deve farsi.

All'onorevole Parenzo parve troppo breve il termine di due mesi.

Anche come concetto di decadenza io credo che il termine di due mesi sia più che sufficiente.

È vero che i provvedimenti amministrativi, di regola, sono esecutivi, e non possono essere sospesi nella loro esecuzione se non per disposizione di legge (come nei ricorsi in materia d'istituzioni di pubblica beneficenza), o quando intervenga un giudicato del Consiglio di Stato che pronunci la sospensione; ma è vero altresì che, anche nei provvedimenti esecutivi, la pubblica amministrazione ha interesse di conoscere presto la sorte di un provvedimento che essa ha emanato, anche per trarre dalle decisioni del Consiglio di Stato una norma direttiva circa tutti i casi analoghi a quello cui si riferisce la vertenza.

Che poi la decorrenza del termine faccia presumere ragionevolmente l'abbandono del ricorso, mi pare anche giustificato dalla natura del ricorso e dalla qualità del provvedimento contro il quale si promuove il ricorso stesso.

L'onorevole Parenzo ha obiettato che di questa decadenza non vi è nella legislazione alcun esempio: e ciò sta bene per la legislazione civile; ma ne voglio citare uno che traggo dalle leggi di procedura penale.

Quando il ricorso in Cassazione dalle sentenze dei tribunali non è accompagnato da certe formalità, fra le quali appunto il deposito della multa, la domanda si ha per rinunziata e il magistrato che ha pronunciato la sentenza dichiara la decadenza dal ricorso.

Quindi il precedente sussiste, non solo, ma sussiste in una procedura che si riferisce alla onorabilità e alla libertà delle persone; così che, giustificata la necessità del provvedimento,

chiarita la forma plausibile, dimostrati salvi i principî generali del diritto, parmi veramente che il progetto in esame meriti di essere accolto.

Ma l'onor. Parenzo ha portato la questione in una sfera di considerazioni assai più elevata.

Io che ebbi l'onore di essere relatore in Senato della legge sul Consiglio di Stato, debbo per il primo dichiarare che pienamente mi associo alle osservazioni svolte dall'onorevole senatore Parenzo, e cioè che l'esperienza ha ormai dimostrata la necessità di qualche disposizione complementare e di qualche rettifica.

A giustificazione, non dirò del Senato, ma mia come relatore, debbo ricordare però che, fin da quando quella legge fu discussa, noi abbiamo dichiarato altamente che ci mettevamo per una via assolutamente nuova, non solo nella nostra legislazione, ma in tutte le legislazioni dei paesi civili, e che in quella via noi avevamo incontrato grandissime difficoltà. Certo avevamo concetti ben chiari su quello che si voleva, ma l'istrumento che dovevamo maneggiare era nuovo, ma i mezzi di cui ci dovevamo servire erano disadatti per mancanza di coordinamento allo scopo al quale tendevano. E cito una difficoltà opportunamente rammentata dall'onorevole Parenzo.

Egli dice: Il Consiglio di Stato si è trovato fin dal primo momento nella necessità di discutere lungamente per determinare che cosa s'intenda per provvedimento definitivo. Ora, io dichiaro che quando si studiava la legge abbiamo riconosciuto che, non solo non lo sapevamo definire, ma non lo potevamo definire, perchè la nuova giurisdizione contenziosa del Consiglio di Stato si fondava sopra una legislazione che non vi era coordinata, ed il carattere di provvedimento definitivo doveva derivare da leggi molteplici e diverse, che noi non potevamo modificare.

Non potendo quindi definire il provvedimento definitivo, abbiamo dovuto appoggiarci a questi concetti, e cioè, in primo luogo all'apprezzamento del Consiglio di Stato intorno alla natura intrinseca del provvedimento, a seconda della legge su cui poggiava il provvedimento impugnato; ed in secondo luogo alla speranza che la legislazione successiva, coordinandosi nei normali suoi svolgimenti alla nuova istituzione giurisdizionale, avrebbe tolto gl'inconvenienti

ed eliminate le incongruenze che necessariamente si sarebbero manifestate.

L'onorevole Parenzo ha accennato, oltre alla grave questione che sorge dalla mancanza di coordinamento della giurisdizione del Consiglio di Stato con le leggi vigenti, anche ad una questione più grave, e cioè ai conflitti fra la magistratura amministrativa e la magistratura giudiziaria; questione la quale, assai controversa nei primi anni, va prendendo un certo assetto, mercè la giurisprudenza prudentemente progressiva della nostra Corte di cassazione, la quale ha impreso a risolvere la gravissima questione se ed in quale misura sia ammissibile il ricorso alla Corte di cassazione contro le decisioni della IV Sezione del Consiglio di Stato.

Io certamente non voglio neppure deliberare questa gravissima questione; ma accennerò soltanto che nessuno ha mai pensato di portare alla Corte di cassazione alcuna decisione pronunciata dal Consiglio di Stato se non per questi due titoli: la incompetenza e l'eccesso di potere.

La incompetenza, fondata nella stessa legge organica sul Consiglio di Stato, la quale ha costituito la Corte di cassazione giudice esclusivo tutte le volte che viene affermata la incompetenza per ragione di materia.

L'eccesso di potere, fondato sulla legge del 1877, che ha determinato il modo di risolvere i conflitti di attribuzioni.

Ripeto, io mi guardo dal discutere, dall'esprimere un'opinione intorno a tale questione, la quale, d'indole eminentemente giudiziaria, deve essere, allo stato attuale della legislazione, lasciata impregiudicata alla decisione della Corte di cassazione; ma riconosco con l'onorevole Senatore Parenzo trattarsi di questione che, quando avrà ottenuto un sufficiente svolgimento nella pratica, dovrà essere risolta dalla legislazione.

Ma, è bene ripeterlo: soltanto quando sarà stata studiata, esaminata, analizzata in tutte le diverse forme nelle quali si può presentare nella giustizia attiva, potrà più facilmente ed in modo autorevole essere risolta nella legislazione.

Senonchè, non soltanto queste due questioni accennate dall'onor. Parenzo sono gravi e meritevoli di grandissimo studio nell'applicazione della legge sul Consiglio di Stato; altre questioni vi sono di cui il Governo specialmente si deve preoccupare, e ne accenno una sola.

Come può essere definito il provvedimento emanato dal Governo nell'esercizio del potere politico? Quali sono i limiti dei provvedimenti emanati dal potere politico sottratti alla giurisdizione della IV Sezione del Consiglio di Stato? A chi spetta determinare l'indole, il carattere politico del provvedimento? Questioni gravissime, e che forse non hanno ancora trovato nella giurisprudenza e nella dottrina una soluzione sicura. Su questo punto il Governo deve portare tutta la sua attenzione; perchè, se è vero che deve riconoscersi a ciascun cittadino e a ciascun ente morale il diritto di patrocinare i propri interessi contro i provvedimenti del Governo davanti ad una giurisdizione contenziosa, è pur vero che non bisogna distruggere quel grande principio su cui si fondano gli ordini liberi, cioè la separazione dei poteri.

Come deve essere separato ed indipendente il potere giudiziario, come deve essere separata ed indipendente la giurisdizione amministrativa, così deve esserci un certo ambito, nel quale il potere politico non trovi altro controllo, che quello della propria responsabilità davanti al Parlamento.

Ora, demarcare questi limiti è certo molto difficile; tanto che, dopo aver detto alcuni anni or sono, nella relazione, che si proclamava soltanto un principio da svolgere poi col sussidio della pratica, osservo adesso che forse la pratica non è ancora sufficiente per pronunciare su questa grave questione l'ultima parola. Ma riconosco, e, a nome del Governo, assicuro, che questi problemi richiamano tutta la nostra attenzione, e forse, — non l'affermo in modo preciso, perchè trattasi di ardui problemi, che non debbono essere risolti alla leggiera — forse, dico, al riaprirsi dei lavori parlamentari, in autunno, il Governo potrà presentare al Senato dei disegni di legge per definire se non tutti, almeno una parte di questi problemi.

Ed allora invocherò tutta l'assistenza del Senato per poterli risolvere in modo degno di un paese, il quale ha per primo introdotto la garanzia della giurisdizione contenziosa nell'esercizio dell'azione amministrativa.

Senatore PARENZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PARENZO. Io non farò proposte concrete, per ciò che riguarda il progetto di legge, che abbiamo in discussione. A me basta di

aver levato la voce contro il concetto che lo informa, il quale, anche attraverso alle eloquenti parole del ministro guardasigilli, non cessa di essere, per espressa dichiarazione di chi lo ha presentato e dello stesso relatore, quello di provvedere a che si faccia dai ricorrenti il deposito della carta bollata per le sentenze.

La legge infatti non dispone che questo: pel fatto che colui, il quale ricorre al Consiglio di Stato contro un provvedimento amministrativo, non deposita la carta bollata per la estensione della sentenza entro due mesi, il ricorso è decaduto.

Se questa è la legge, poco monta che essa trovi giustificazione sopra circostanze accessorie di molta o di poca importanza, che io non starò a discutere, non avendo intenzione di far proposte di modificazioni.

Mi permetto però di osservare al guardasigilli, che l'esempio della multa che egli ha tratto dal Codice di procedura penale non calza. Anche nel Codice di procedura civile, colui che contro una decisione, avente carattere definitivo, ricorre fuor di ragione alle autorità superiori a scopo dilatorio, deve pagare una multa. Ma la multa s'ispira ad un concetto completamente diverso da quello del deposito della carta bollata per la emissione della sentenza!

Io non so immaginare che, quando vi sia un ricorso, non vi debba essere una controparte che abbia interesse alla decisione, ed a carico di questa controparte, o alla peggio a credito della finanza dovrebbe essere posta la spesa della carta bollata, affinchè la giustizia abbia il suo corso. Ciò posto, non so persuadermi che occorra stabilire una perenzione per il mancato deposito della carta bollata.

Io comprenderei che una legge stabilisse la perenzione dei ricorsi innanzi al Consiglio di Stato per ragioni giuridiche, ma non per la carta bollata!

A questo mi ribello, non al concetto della perenzione o della decadenza.

Ripeto, non intendo fare proposte concrete, voterò sulla legge come crederò, ed il Senato giudicherà a sua volta e voterà come crederà.

Prendo invece atto delle dichiarazioni del guardasigilli, per tutto ciò che riguarda la necessità di qualche ritocco alla legge sul Consiglio di Stato ed agli studi che egli si

propone di fare, e lo ringrazio della promessa di presentare, quando che sia, analoghi provvedimenti al Senato. Probabilmente allora sorgerà un disaccordo fra l'on. guardasigilli e me intorno alla proposizione che egli ha enunciato, mi pare, in un modo troppo assoluto sulla distinzione dei poteri dello Stato.

Questa della indipendenza dei poteri, che già ha, secondo me, avuto una non lodevole soluzione per parte (se ben ricordo), sia della Cassazione che del Consiglio di Stato, questa indipendenza dei poteri che porterebbe fino a rendere incompetenti tutti i nostri supremi magistrati a giudicare, quando s'impongono tasse senza legge ai cittadini, pur che si dichiarino tale imposizione fatta per ragione politica, non mi persuade. Non può esser garanzia sufficiente ai diritti dei cittadini la dichiarazione del ministro, che preleva tasse indebitamente, di volerne rispondere innanzi al Parlamento! Per me è tale una proposizione codesta che, quando la vedessi concretata formalmente in una disposizione di legge, sentirei il dovere di combatterla.

Se vi sono leggi alla cui scrupolosa osservanza senza pretesti di politica debbono, secondo me, essere preposti i nostri magistrati sono le leggi statutarie.

Che lo Statuto, la legge delle leggi, si possa violare impunemente da un ministro, riservandosi di darne conto al Parlamento, dove spesso il voto delle maggioranze è ispirato a un momentaneo sentimento, ad apprezzamenti eventualmente affatto diversi da quello concreto, riflettente la legalità del provvedimento emesso dal ministro, e dove spesso quando la questione viene portata in discussione il ministro responsabile è sparito per un voto riflettente argomenti di tutt'altra natura, mi pare semplicemente enorme.

Non parmi possibile, che in un paese libero non vi debba essere un magistrato, il quale dica se il ministro ha violato lo Statuto, la principale cioè delle nostre leggi; e se indebitamente ha percetto tasse e imposto tributi. E, per quanto rispetto io professi alla teorica della separazione dei poteri, e al principio astratto della responsabilità ministeriale, che mai finora non si è riesciti a concretare in una legge, io proprio queste proposizioni non saprei accettare.

Non è ora il momento, in cui il Senato possa

addentrarsi in questa questione, ma siccome il guardasigilli ha enunciato con tutta l'autorità che viene a lui, oltrechè dalla sua competenza e dottrina anche dall'ufficio, una teoria alla quale io non posso sottoscrivere, per quanto egli si sia riservato di formularla poi in concreti provvedimenti al Senato, ho creduto di cogliere l'occasione per dichiarare fin d'ora che io quella teoria non accetto.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Io sono costretto a riprendere la parola per dare al Senato due schiarimenti; il primo si è, che l'esempio tratto dalla procedura penale (forse mi sono espresso male) non è quello al quale ha alluso l'on. Parenzo. Io ho voluto invocare quelle disposizioni della legge del dicembre 1875, per le quali chi ricorre in Cassazione in materia penale e non fa entro un determinato periodo di tempo il deposito, o non presenti prove di povertà, s'intende abbia rinunciato al ricorso; e l'autorità stessa, che ha pronunziata la sentenza, ne ordina la esecuzione con provvedimento emanato in Camera di Consiglio.

Quello era l'esempio da me citato.

Il secondo schiarimento che io debbo dare è relativo ad un argomento assai grave.

Io ho affermato esser necessario che in un paese libero siano determinati nettamente i limiti dei diversi poteri, e che, come è indipendente la giurisdizione della magistratura giudiziaria, come è indipendente la giurisdizione del Consiglio di Stato, così debba esservi un campo detto politico nel quale gli atti del Governo, immuni dal sindacato di qualsiasi magistratura, non possano far sorgere altra responsabilità che la responsabilità politica.

Io non credo che questo concetto possa trovare contraddizione nell'opinione dell'on. Parenzo; il quale ha dato per verità, se non isbaglio, una portata assai più ampia di quello che io non intendessi, alle mie parole, quando le ha volute applicare ad una gravissima, notissima, ed aggiungerò, molto controversa opinione, circa l'ammissibilità o meno dei ricorsi contro i così detti decreti legislativi.

A me occorre soltanto dichiarare che intorno a tale questione non ho espresso, nè a nome mio, nè a nome del Governo alcuna opinione.

Potrebbe darsi che ci trovassimo d'accordo coll'on. Parenzo; potrebbe darsi, anzi, che su questo punto la mia opinione fosse più radicale ancora della sua; ma quello che a me importava precisare è questo solo, che io a quella questione non ho voluto menomamente alludere.

Laonde, sia per i miei precedenti personali come membro del Senato, sia come membro del Governo, io ripeto che mantengo, intorno ad essa, perfettamente libera la mia opinione, e che non l'ho impegnata con alcuna dichiarazione.

Senatore GIORGI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore GIORGI, *relatore*. Poichè l'onorevole ministro guardasigilli ha trattato ampiamente l'argomento, e d'altra parte l'onorevole senatore Parenzo non mi pare che abbia fatto proposte concrete, io per non intrattenere più a lungo il Senato, mi debbo limitare ad esporre brevemente le ragioni per le quali l'Ufficio centrale insiste nelle fatte proposte.

Qui non si tratta di una decadenza a scopo fiscale, ma di disposizioni ispirate a considerazioni di ordine pubblico-amministrativo. Non deve esser lecito a chi propone ricorso dinanzi alla giustizia amministrativa di lasciarlo indefinitamente in sospeso. Davanti alla giustizia amministrativa si impugnano dei provvedimenti che hanno sempre carattere d'interesse pubblico o generale.

E il pubblico interesse e l'interesse generale non possono rimanere lungamente sospesi. Ciò è tanto vero che, quando si istituì la giustizia amministrativa, fu assegnato un termine breve alle interposizioni dei ricorsi; ma si dimenticò di stabilire un termine breve e perentorio di decadenza per quei ricorrenti che lasciano in abbandono il procedimento.

Ora, di questa larghezza approfittano volentieri tutti quei ricorrenti i quali, quando sono riusciti coll'interposizione del ricorso ad arrestare l'azione della giustizia amministrativa, perchè hanno potuto ottenere la sospensione del provvedimento che hanno impugnato, non avendo più interesse a proseguire la procedura per troncane il procedimento e godere del beneficio che loro è venuto dalla sospensione, si appigliano al partito di non fare nella segreteria il deposito di poche lire di carta bollata

indispensabili per iscrivere gli originali delle sentenze. In questo modo il procedimento rimane eternamente arrestato, e si produce un gran ristagno di affari.

Nella segreteria si trovano da 500 ricorsi, tutti relativi a materia di pubblica beneficenza, perchè è in questa materia che la produzione del ricorso produce la sospensione del provvedimento.

Il progetto di legge quindi che ci è presentato non ha altro intento che di rimediare a che questo inconveniente si rinnovi; ed io non credo veramente di dover aggiungere altro in nome dell'Ufficio centrale per raccomandarlo all'approvazione del Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ora passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il deposito della carta bollata, prescritto per le decisioni od ordinanze su qualsiasi domanda o ricorso diretto alla Sezione IV del Consiglio di Stato o alle Giunte provinciali amministrative in sede contenziosa, deve essere fatto entro sessanta giorni dal deposito del ricorso o della domanda in Segreteria.

In caso d'inosservanza, le domande o i ricorsi si intendono abbandonati.

L'inadempimento è attestato dal segretario con dichiarazione scritta in margine del ricorso, e in seguito a tale dichiarazione il presidente della Sezione, o rispettivamente il presidente della Giunta, con sua ordinanza, dichiarerà la incorsa decadenza, tassando a carico del ricorrente le spese di procedura alle quali il ricorso o la domanda abbia dato luogo.

L'ordinanza è notificata in forma amministrativa al ricorrente, secondo le norme rispettivamente prescritte dall'art. 3 del regolamento 17 ottobre 1889, n. 6516, e dall'art. 6 del regolamento 4 giugno 1891, n. 273.

La Segreteria comunicherà in carta libera una copia di detta ordinanza al sindaco del Comune ove il ricorrente ha la sua residenza o il suo domicilio, perchè entro giorni quindici ne curi la notificazione per mezzo del messo comunale, e trasmetta nel prescritto termine alla Segreteria la relazione dell'atto di notifica.

(Approvato).

Art. 2.

Contro l'ordinanza, di cui al precedente articolo, è ammessa opposizione innanzi alla Sezione IV del Consiglio di Stato, o rispettivamente alla Giunta provinciale amministrativa entro giorni trenta dalla notificazione.

(Approvato).

Art. 3.

Le disposizioni dei precedenti articoli sono applicabili anche ai ricorsi o alle domande che si trovino depositati presso la IV Sezione del Consiglio di Stato, o le Giunte provinciali amministrative, nel giorno della pubblicazione di questa legge.

Rispetto però a tali ricorsi o domande, il termine dei sessanta giorni per l'adempimento del prescritto deposito della carta bollata, non decorre che dalla stessa data della pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge si voterà a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Ora verrebbe il disegno di legge: « Disposizioni relative alla Cassa dei depositi e prestiti ».

Ma il Senato è pregato di rimandare la discussione di questo progetto di legge dovendosi conferire ancora intorno ad esso fra il signor ministro ed il relatore.

Per conseguenza rimetteremo la seduta a domani col seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Disposizioni relative alla Cassa dei depositi e prestiti:

Conferimento ai prefetti della competenza per autorizzare le provincie, i comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza ad accettar lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili.

II. Votazioni:

1. Di ballottaggio, occorrendo, per la nomina:

di un commissario nella Commissione permanente di finanze:

di un commissario nella Giunta di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto;

2. A scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1895-96;

Assegnazione straordinaria di L. 2300 sul bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1895-96, per l'acquisto di rendita consolidata 5 per cento da darsi all'Asse ecclesiastico di Roma in corrispettivo di locali ceduti al Demanio dello Stato;

Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1895-96;

Maggiore assegnazione di lire 240,000 sul capitolo n. 1 - Ministero - Personale di ruolo - e corrispondente diminuzione sul capitolo n. 10 - Corpo del Commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili dei servizi amministrativi - dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1895-96;

Disposizioni per agevolare l'esecuzione della legge 2 aprile 1882, n. 698;

Modificazioni di alcune norme per la procedura di ricorsi e domande avanti alla IV Sezione del Consiglio di Stato ed alle Giunte provinciali amministrative in sede contenziosa.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori, segretari, di suggellare le urne.

Domani seduta pubblica coll'ordine del giorno che ho comunicato.

La seduta è sciolta (ore 17 e 20).